

**Decreto federale
concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa
popolare generica** *Progetto preliminare*

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

² L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

³ Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

⁴ Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

⁵ L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporre un controprogetto.

¹ FF 2007 ...

² FF 2007 ...

³ RS 101

Art. 139a

Abrogato

Art. 139b cpv. 1

¹ Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.

Art. 140 cpv. 2 lett. a^{bis} e b

² Sottostanno al voto del Popolo:

a^{bis} Abrogata

b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;

Art. 156 cpv. 3 lett. b e c

³ La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

b. la concretizzazione di un'iniziativa popolare generica presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;

c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;

Art. 189 cpv. 1 bis

Abrogato

II

I decreti federali qui appresso sono modificati come segue:

1. Decreto federale del 4 ottobre 2002⁴ concernente la revisione dei diritti popolari

Cifra II cpv. 2 secondo periodo

Abrogato

2. Decreto fedearle del 19 giugno 2003⁵ concernente l'entrata in vigore delle disposizioni direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002

⁴ FF 2003 1949

⁵ FF 2003 1953

Cifra II
Abrogata

III
Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Proposta della minoranza I (Müller Philipp, Burkhalter, Engelberger, Fluri)

**Decreto federale
concernente l'abrogazione dell'iniziativa popolare
presentata in forma di proposta generica**

Progetto preliminare

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del...⁶;

visto il parere del Consiglio federale del...⁷,

decreta:

I

Gli articoli 139, 140 capoverso 2 lettera b e 156 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale⁸ di cui al decreto federale del ... concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica sono modificati come segue:

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di progetto elaborato.

² Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

³ L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contraporle un controprogetto.

⁶ FF 2007 ...

⁷ FF 2007 ...

⁸ RS 101

Art. 140 cpv. 2 lett. b

² Sottostanno al voto del Popolo:

b. *Abrogata*

Art. 156 cpv. 3 lett. b

³ La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

b. *Abrogata*

II

Il presente decreto entra in vigore soltanto se il decreto federale del ... concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica è approvata dal Popolo e dai Cantoni.

III

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Proposta della minoranza II (Müller Philipp, Burkhalter, Engelberger, Fluri)

**Decreto federale
concernente il voto su iniziative popolari elaborate
giuridicamente divergenti**

Progetto preliminare

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...⁹;

visto il parere del Consiglio federale del...¹⁰,

decreta:

I

La Costituzione federale¹¹ è modificata come segue:

Art. 139c Votazione su iniziative popolari formulate in termini divergenti

¹ Due iniziative popolari giuridicamente divergenti possono essere sottoposte contemporaneamente al voto del Popolo e dei Cantoni. In questo caso non vi si può contrapporre un controprogetto.

² La procedura è retta per analogia dall'articolo 139b.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

⁹ FF 2007 ...

¹⁰ FF 2007 ...

¹¹ RS 101